



[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 00618/2010 REG.SEN.
N. 06568/2006 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio**

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale
6568 del 2006, proposto dalla:

società Fifth Avenue s.r.l., in persona del
legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso
dall'avv. Pierfrancesco Macone, con
domicilio eletto presso lo studio dello
stesso, in Roma, via Ulpiano n. 29;

contro

Comune di Roma, in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Americo Ceccarelli, elettivamente
domiciliato presso gli uffici
dell'Avvocatura comunale, in Roma, via

Tempio di Giove n. 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione dirigenziale del
Comune di Roma- Municipio I n. 1005
del 15.5.2006, con la quale è stata ordinata
la sospensione dell'attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande per n. 2 giorni lavorativi nonché
il ripristino dello stato dei luoghi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del
Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno
11 gennaio 2010 il Cons. Maria Cristina
Quiligotti e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue:

FATTO

Con il ricorso notificato e depositato nei
termini, la società ricorrente ha
impugnato la determinazione dirigenziale
del Comune di Roma- Municipio I n.
1005 del 15.5.2006, con la quale è stata
ordinata la sospensione dell'attività di

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per n. 2 giorni lavorativi per la abusiva occupazione di suolo pubblico (occupazione in misura superiore a quella risultante dalla concessione rilasciatagli) nonché il ripristino dello stato dei luoghi, deducendone l'illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione di **legge** e per eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e difetto di una idonea motivazione.

Il presupposto sulla base del quale è stato adottato il provvedimento impugnato, ossia la permanenza dell'abusiva occupazione del suolo pubblico, non sussisterebbe, ed infatti la concessione di occupazione di suolo pubblico di cui è titolare la società ricorrente sarebbe stata sospesa dal 2.11.2005 con il provvedimento del Comune di cui al prot. n. 73289 del 19.10.2005 al fine di consentire l'effettuazione dei lavori di integrale risistemazione dell'area di insistenza ai fini della realizzazione dell'isola pedonale e soltanto nel mese di maggio 2006 la società avrebbe potuto nuovamente occupare il suolo pubblico concessogli.

In realtà l'abusiva occupazione sarebbe cessata sin dal 21.8.2004 immediatamente dopo la chiusura della giornata lavorativa in ottemperanza alla sanzione accessoria della immediata rimozione contestualmente irrogata.

Infine il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dal Comune tardivamente in quanto successivamente alla scadenza del termine dei 30 gg dalla notificazione della diffida ad adempiere alla rimozione dell'abusiva occupazione in data 24.2.2005.

Con il decreto presidenziale n. 3959/2006 del 7.7.2006 è stata accolta la istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato ed è stato disposto il deposito di documentazione concernente la vicenda.

Il Comune di Roma si è costituito in giudizio in data 1.8.2006 con comparsa di mera forma ed ha depositato documentazione in data 14.9.2006 e 19.9.2006.

Con l'ordinanza n. 6340/2006 del 20.11.2006 è stata accolta la istanza di sospensione della esecutività del provvedimento impugnato, in quanto l'adozione del provvedimento di

ricognizione non poteva essere fondato su di un accertamento risalente circa un anno prima.

Con memoria del 30.12.2009 la società ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza dell'11.1.2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le considerazioni che seguono.

Il provvedimento impugnato della sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per n. 2 giorni lavorativi per la abusiva occupazione di suolo pubblico (occupazione in misura superiore a quella risultante dalla concessione rilasciatagli) è stato adottato in applicazione del disposto di cui all'**art. 6** della L. n. **77/1997**, rubricato "**Uso illecito di mezzi pubblicitari** e illecita occupazione di suolo pubblico.", il quale dispone testualmente che " 1. In caso di recidiva nella utilizzazione di **mezzi pubblicitari** e nella occupazione di suolo pubblico in

violazione delle norme di **legge** e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alla **legge** 11 giugno 1971, n. 426, e alla **legge** 28 marzo 1991, n. 112, nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla **legge** 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.”.

Al riguardo è stato affermato che “La sospensione dell'attività commerciale fino a tre giorni in caso di recidiva nell'occupazione di suolo pubblico, ai sensi dell'**art. 6**, l. n. **77** del 1997, deve essere preceduta da diffida, allo scopo di consentire all'interessato di fare valere le proprie ragioni e di conformarsi all'ingiunzione dell'amministrazione.” (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 12 luglio 2005 , n. 3344).

Nel caso di specie il Comune ha riscontrato una prima violazione di abusiva occupazione di suolo pubblico in data 21.8.2004, cui ha fatto seguito la diffida ai sensi dell'**art. 6** della L. n. **77**/1997 in data 1.2.2005/24.2.2005; il

Comune ha, quindi, riscontrato una seconda violazione in data 29.7.2005 e, per il detto motivo, ha adottato in data 15.5.2006 il provvedimento di sospensione impugnato.

In punto di fatto si rileva che, con la nota del Comune di Roma- Gruppo P.M. - I Municipio di cui al prot. n. 122837 del 29.7.2005, depositata in copia da parte della difesa del medesimo Comune, è stato dato atto che la società ricorrente è stata perseguita in data 22.6.2005 alle ore 21.30 per il medesimo motivo, ossia per avere posto in essere un abusivo ampliamento della occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie e sono stati, altresì, depositati in atti i verbali nn. 1064235 e 1064236 del 28.6.2005 redatti a seguito del sopralluogo del 22.6.2005, con la relata di notifica regolarmente sottoscritta dall'amministratore della società.

Si rileva, altresì, che, con il provvedimento del Comune di Roma di cui al prot. n. 73289 del 19.10.2005, notificato alla società in data 7.11.2005, è stata disposta la sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico di cui la società ricorrente è titolare fino al

20.12.2005 e con il successivo provvedimento del 20.1.2006 la sospensione è stata prorogata fino al 31.3.2006.

Da quanto dedotto consegue che (premessa la mancata dimostrazione dell'effettiva cessazione della violazione di cui trattasi alla data 21.8.2004 come dedotto in ricorso) il provvedimento impugnato è stato adottato dopo quasi un anno dall'accertamento della sussistenza della recidiva della condotta in violazione e dopo quasi due anni dal primo accertamento.

Nonostante, pertanto, in punto di fatto, non possa negarsi che la condotta abusiva si sia ripetuta nel tempo, concretandosi la recidiva, tuttavia, tenuto conto del notevole intervallo temporale intercorso tra le due condotte abusive nonché la circostanza che, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, la condotta abusiva era indubbiamente da tempo oramai cessata, si ritiene che il ricorso debba essere accolto.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, accoglie il ricorso in

epigrafe e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere,

Estensore

Giuseppe Chine', Primo

Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO